



DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Numero:	2013/G/00007 - Proposta N. 2013/00015
Data Adozione:	22/01/2013
Oggetto:	Ricorso ex art. 37 del D.lgs. 285/1992 avverso il provvedimento dirigenziale del Comune di Firenze n. 2012/M/08579 del 4/12/2012. Deliberazione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art.74, comma 2 del D.P.R. 495/1992.
Ufficio:	Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
Relatore:	Massimo Mattei
Esecutività:	18/02/2013
Data pubblicazione:	08/02/2013

LA GIUNTA

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale 2010/G/00332 del 14/09/2010 è stato approvato il nuovo assetto delle Zone a Sosta Controllata (Z.C.S.) e che con deliberazione della Giunta Municipale 2011/G/00170 del 01/06/2011 è stato approvato il relativo disciplinare tecnico che regola le modalità di utilizzo degli spazi di sosta disciplinati e le somme dovute per gli spazi di sosta a pagamento;

VISTO il o provvedimento dirigenziale 2010/M/07526 del 11/10/2010 con cui sono stati definiti i confini delle Z.C.S. 1,2,3,4, e 5;

Vista la delibera di Giunta Municipale 2012/G/00077 del 29/03/12 con la quale si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo per la disciplina della sosta nelle strade della zona di Coverciano, facente parte della Z.C.S. 2, non ancora disciplinata, demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l'istituzione della disciplina della sosta;

VISTO altresì il provvedimento dirigenziale 2012/M/08579 che disciplina la sosta nelle strade e piazze facenti parte della suddetta zona;

PRESO ATTO che con ricorso ex art. 37, comma 3 del D.lgs. 285/1992 (Codice della strada) il Sig. Terzi Roberto ha impugnato il suddetto provvedimento dirigenziale n. 2012/M/08579 davanti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 74, comma 2 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) "...La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato";

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.lgs. 285/1992 "... I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio (...). Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I

comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma";

- ai sensi dell'art. 7, comma 11 del medesimo D.lgs. 285/1992 "... Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso";
- sulla scorta delle suddette previsioni normative, il Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Firenze, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 155/86 del 19/4/1999, ha individuato l'intero centro abitato come zona di particolare rilevanza urbanistica, distinguendo tra Zone a Traffico Limitato (ZTL), relative al centro storico cittadino e Zone a Sosta Controllata (ZCS), relative alle restanti aree del centro abitato;
- conseguentemente, in attuazione delle previsioni normative sopra richiamate e dei provvedimenti del Consiglio comunale e della Giunta comunale sopra citati, il provvedimento impugnato definisce la disciplina della sosta nelle strade della zona di Coverciano, facente parte della Z.C.S. 2;

RILEVATO che:

- nella città di Firenze a fronte di circa 368.000 residenti, vi sono circa 132.000 pendolari giornalieri esterni, cui vanno aggiunti circa 140.000 spostamenti interni alla città, e circa 200.000 auto immatricolate in tutto il comune;
- inoltre, l'area di Coverciano, oggetto del provvedimento impugnato, è caratterizzata da un forte afflusso di non residenti, in considerazione della presenza di numerosi impianti sportivi e di un centro commerciale, ai sensi del DLgs 114/98 ss.mm., di rilevanti dimensioni, costituenti un forte attrattore di traffico privato

RILEVATO, quindi, come in tale contesto, la disciplina delle Zone a Sosta Controllata (ZCS) adottata dal Comune persegue rilevanti finalità di pubblico interesse con riferimento alla tutela della salute pubblica e della sicurezza stradale, in quanto consente:

- di disincentivare l'uso del mezzo privato;
- di limitare la pressione interna ed esterna dei pendolari;
- di dare una forte protezione della sosta dei residenti, garantendo, pertanto, un livello ottimale di fruibilità della mobilità urbana;
- ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è ammesso unicamente contro i provvedimenti che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale;
- è indispensabile, nelle more della definizione del suddetto ricorso, mantenere la segnaletica relativa alle ZCS, in quanto necessaria a dare alla cittadinanza la comunicazione dell'istituzione e della disciplina delle suddette ZCS;

DATO ATTO che:

- ricorrono nel presente caso le ragioni di urgenza che, ai sensi dell'art. 74, comma 2 del D.P.R. 495/1992, giustificano la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, in quanto la sospensione dello stesso lascerebbe una parte rilevante del territorio urbano priva della segnaletica necessaria per la comunicazione della regolamentazione della sosta nelle ZCS, con conseguente immediata lesione degli interessi pubblici sopra evidenziati;

RITENUTO, pertanto, necessario deliberare la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.74, comma 2 del D.P.R. 495/1992;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO OPPORTUNO dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di garantire l'immediata esecuzione degli adempimenti conseguenti;

DATO ATTO che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 285/1992, ed in particolare gli artt. 7 e 37;

VISTO il D.P.R. 495/1992, ed in particolare l'art. 74;

DELIBERA

1. di dare atto, per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, della sussistenza delle ragioni di urgenza di cui all'art. 74, comma 2 del D.P.R. 495/1992 e, conseguentemente, di dare provvisoria esecuzione al provvedimento dirigenziale n. 2012/M/08579, ai sensi e per gli effetti del citato art. 74, comma 2 del D.P.R. 495/1992;
2. di trasmettere il presente provvedimento al ricorrente, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con le modalità di cui al citato art. 74, comma 2 del D.P.R. 495/1992 nonché alla Direzione Corpo Polizia Municipale del Comune di Firenze;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di garantire l'immediata esecuzione degli adempimenti conseguenti.